

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

IL TRIBUNALE

L'anno 2020 giorno 18 del mese di Febbraio in BOLOGNA si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. XX		Presidente
" XX		Giudice relatore
" XX		Esperto
" XX		Esperto

con la partecipazione dei Dott. XX Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di XX e con l'assistenza del sottoscritto Cancelliere per deliberare sulla domanda di:

- Appello Contro Sentenza Giudice di Merito

presentata da **XX**, nato a XX (Prov. XX) (XX) il XX, attualmente domiciliato presso la XX "XX" sita a XX in regime di libertà vigilata provvisoria;

OSSERVA

XX è stato tratto a giudizio per i delitti di tentato omicidio, lesioni personali gravi e porto illegale di arma in relazione a fatti commessi in data 22/03/2017. Il soggetto, infatti, ha posto in essere una brutale aggressione ai danni di un ragazzo africano, il quale veniva attinto da plurimi pugni e calci (anche in volto) e da plurimi colpi al corpo portati con un coltello a serramanico. La vittima riusciva, tuttavia, a divincolarsi dall'aggressore e a fuggire ma veniva prontamente raggiunto dall'XX il quale a bordo della propria autovettura investiva il malcapitato con la parte anteriore sinistra del veicolo, cagionando alla vittima lesioni gravi con 66 giorni di prognosi.

Durante il corso del processo, in data 07/09/2017 all'imputato veniva applicata in via provvisoria la misura di sicurezza del ricovero in OPG (eseguito in REMS) in quanto era stato riscontrato uno stato di schizofrenia paranoide con deliri persecutori e allucinazioni uditive e contestualmente veniva rilevata la assoluta necessità che il soggetto, vista la gravità del quadro psicopatologico, venisse monitorato e compensato con congrua terapia farmacologica e fosse fornito di assistenza socio-sanitaria specialistica con copertura sulle 24 ore.

Il suesposto quadro psicopatologico ha poi condotto il GIP di XX a emanare in data 27/03/2019 sentenza di assoluzione per la riscontrata presenza di un vizio totale di mente al momento di commissione del fatto. Considerato poi che, dopo circa un anno di misura di sicurezza detentiva provvisoria, in data 20/08/2018 il ricovero in OPG è stato trasformato in libertà vigilata da eseguirsi presso una comunità di recupero (inizialmente la XX di XX, poi a far data dal 07/10/2018 l'attuale XX), il giudice della cognizione, dopo aver assolto l'imputato, ha ordinato la libertà vigilata (già in atto in regime di applicazione provvisoria) per la durata di anni 10 con previsione dell'obbligo di seguire un programma terapeutico riabilitativo in una comunità residenziale.

Il difensore del prosciolto ha proposto tempestivamente appello avverso la sentenza di assoluzione limitatamente in punto di quantificazione della durata della misura di sicurezza della libertà vigilata. Viene censurata, infatti, la determinazione della durata in 10 anni della misura di sicurezza applicata, durata ritenuta nell'atto di appello eccessivamente lunga e sproporzionata a livello di pericolosità sociale di XX.

A sostegno di tale assunto la difesa evidenzia come lo stesso GIP di XX ha riconosciuto e preso atto dei progressi terapeutici compiuti dal prevenuto dall'inizio dell'applicazione provvisoria del ricovero in OPG (eseguito in REMS) e poi successivamente anche nella fase della libertà vigilata presso le comunità sopra indicate, mediante l'assunzione costante e regolare della terapia farmacologica prescritta, il pieno rispetto delle regole comunitarie imposte e l'assenza di qualsivoglia agito aggressivo o incongruo, e il mancato verificarsi di nuove ideazioni persecutorie. Complessivamente, dunque, lo stesso giudice di prime cure, ribadisce la difesa nell'atto di appello, attestava un percorso evolutivo e una progressione terapeutica, rispetto ai quali l'individuazione della durata della libertà vigilata in anni 10 si pone in chiave del tutto distonica. L'impugnazione presentata è tesa dunque ad una rideterminazione della durata della libertà vigilata, mediante applicazione del termine minimo individuato dalla legge o, in subordine, in un diverso termine che sia in ogni caso inferiore a quello stabilito in sentenza.

L'appello è fondato e può essere accolto nei termini seguenti.

Non può revocarsi in dubbio quanto affermato dal difensore nell'atto appello, ovvero che lo stesso GIP di XX, richiamando un aggiornamento della XX del 06.03.2019, prendeva atto della costante e positiva progressione terapeutica di XX, il quale ha mantenuto significativa compliance al trattamento terapeutico (regolare assunzione della terapia farmacologica, puntualità nel presentarsi ai colloqui psichiatrici settimanali), ha mantenuto un contegno assolutamente congruo e rispettoso delle regole e degli operatori e ha anche eseguito uscite in autonomia, manifestando progressi anche nell'ambito della risocializzazione.

Orbene, a fronte di tale quadro clinico e psicopatologico e delle risultanze sull'andamento del programma terapeutico/riabilitativo, è ragionevole ritenere sproporzionata la durata della libertà vigilata per anni 10, giacché essa non sembra correlata al livello (che doveva ritenersi attuale nel momento di emissione della sentenza di assoluzione) di pericolosità di XX. Le risultanze sopra ricordate, infatti, davano atto di una perfetta idoneità della misura non detentiva al contenimento della pericolosità sociale del prevenuto e alla sua progressiva stabilizzazione, obiettivi peraltro in parte già raggiunti. Considerando che la decorrenza della durata deve farsi risalire al momento di prima applicazione provvisoria (ovvero al 07/09/2017, come sancito dall'art. 206 comma 3 c.p.), non sembra affatto adeguato alla attuale condizione di XX stabilire che la libertà vigilata prosegua sino al 07/09/2027, poiché, come già ribadito, la positiva evoluzione del programma terapeutico/riabilitativo offre sufficienti indicazioni per ritenere che la pericolosità sociale del soggetto (che appare pacificamente connessa alla sua patologia psichiatrica) si sia notevolmente affievolita e necessiti di una ulteriore prosecuzione per un tempo inferiore a quello stabilito in sentenza.

Non può, peraltro, ignorarsi che vi è una disposizione normativa specifica che sembra deporre nella stessa direzione di quella che in questa sede si intende adottare. Infatti, l'art. 222 comma 2 c.p. prevede espressamente che in caso di proscioglimento per vizio totale di mente la durata minima della misura di sicurezza prevista *ad hoc* (ovvero il ricovero in OPG, che tuttavia può anche essere sostituita dalla libertà vigilata come stabilito da Corte Cost. 253/2003 laddove si dimostri misura più adeguata) è di anni 10, se per il fatto commesso la legge prevede la pena dell'ergastolo, e di anni 5, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore a 10 anni. Dal momento che nella fattispecie in esame l'assoluzione riguarda un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a 10 anni (ovvero, il delitto di tentato omicidio), anche l'indicazione legislativa sulla durata minima della misura di sicurezza del ricovero in OPG offre uno spunto per ritenere sproporzionata la durata fissata dalla sentenza impugnata.

Per le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere accolto. La durata minima della libertà vigilata attualmente in corso di esecuzione (in regime di applicazione provvisoria) deve essere rideterminata in anni 5, durata che decorrerà (come sopra anticipato) dalla data di prima applicazione del ricovero in OPG (ovvero dal 07/09/2017) e terminerà il 07/09/2022. In tal modo, il periodo che residua prima di giungere alla nuova scadenza appare sicuramente più congruo e adeguato alla pericolosità di XX e consentirà di compiere ulteriori progressi nel programma terapeutico/riabilitativo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 666, 678 e 680 c.p.p. e gli artt. 222, 228 e ss c.p.
Sentito il parere difforme del PG

ACCOGLIE

L'appello proposto da XX avverso la sentenza del GIP XX 27/03/2019 in punto di determinazione della durata della misura di sicurezza della libertà vigilata e, per l'effetto,

RIDETERMINA

La durata della libertà vigilata in ANNI 5.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

BOLOGNA, 18-02-2020

IL MAGISTRATO ESTENSORE		IL PRESIDENTE
XX		XX